



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

REGOLAMENTO ELETTORALE DI ATENEO D.P. 207 del 19 marzo 2024

Art. 1 (Principi)

1. Le procedure elettorali sono strumenti funzionali al perseguimento della massima partecipazione delle diverse componenti ai processi di elaborazione delle decisioni di competenza degli organi nei quali lo Statuto, i regolamenti e il sistema di assicurazione della qualità ne prevedono il coinvolgimento ai livelli di Ateneo, di Dipartimento e di Corso di studio.
2. Le misure organizzative obbediscono, nel rispetto della segretezza del voto e della volontà degli studenti elettori, a criteri procedurali improntati a chiarezza, semplificazione e rapidità.
3. Ai sensi dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo:
 - a) i rappresentanti dei docenti negli organi di Dipartimento e di Corso di studio sono eletti dagli stessi docenti direttamente dagli organi stessi nel corso delle sedute di insediamento o quando lo prevedano i rispettivi regolamenti. I rappresentanti dei docenti negli organi di Ateneo sono eletti con le procedure previste nei decreti di indizione;
 - b) i rappresentanti degli studenti negli organi di Ateneo, di Dipartimento e di Corso di studio sono eletti dagli stessi studenti con le procedure di cui al presente regolamento;
 - c) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, negli organi nei quali ne sia prevista la presenza, sono individuati dal Direttore Generale tra gli addetti alle stesse strutture.
4. Sono fatte salve le incompatibilità previste nello Statuto e nel Regolamento Generale.
5. Gli elementi fondamentali relativi alle procedure elettorali, che non siano espressamente previsti nello Statuto e nel Regolamento Generale di Ateneo, sono indicati nei decreti presidenziali di indizione delle singole elezioni.

Art. 2 (Finalità e norme di rinvio)

1. Il presente regolamento ha lo scopo di fissare misure organizzative, modalità e soluzioni atte ad agevolare l'accesso all'espressione del voto da parte degli studenti, consentendo loro di esprimere liberamente le proprie scelte nel rispetto dei principi cui si ispira la Libera Università Kore di Enna ed in particolare delle pari opportunità di genere.

Art. 3 (Commissione elettorale)

1. All'apprestamento, all'organizzazione, alla supervisione dei procedimenti elettorali presiede una Commissione elettorale, che ha il compito di dettare linee guida o istruzioni procedurali, risolvere conflitti e adottare le decisioni di immediata utilità per l'ottimale sviluppo delle stesse, ispirando ogni sua decisione alle finalità indicate all'art. 1 del presente regolamento e ai criteri organizzativi di cui agli articoli seguenti.
2. La Commissione elettorale è nominata per anno accademico o per singolo provvedimento di indizione. La commissione nominata per anno accademico deve prevedere la presenza di docenti e studenti, oltre che di personale tecnico-amministrativo. Le commissioni elettorali per singolo provvedimento di indizione non prevedono di norma appartenenti alle componenti coinvolte nelle elezioni; in alternativa si conformano allo stesso criterio della Commissione annuale.

Art. 4 (procedure elettorali semplificate)

1. Quando la platea elettorale chiamata al voto ha una consistenza inferiore a 300 elettori, il decreto di indizione, valutando il bilanciamento della garanzia delle rappresentanze e delle diverse condizioni di accesso al voto nonché dell'esercizio del relativo diritto, può prevedere modalità semplificate di espressione del voto ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Generale di Ateneo.

2. L'assemblea degli aventi diritto al voto è presieduta da un docente o da un dirigente amministrativo dell'Università, nominato dalla Commissione elettorale, il quale a sua volta coordina il gruppo di scrutatori composto inoltre da almeno ulteriori due membri indicati dal Direttore Generale fra il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.
3. Le modalità semplificate consistono nella convocazione, nella forma di seggio elettorale, dell'assemblea degli aventi diritto all'elettorato attivo, che a sua volta include gli aventi diritto all'elettorato passivo, ai fini dell'esercizio del diritto di voto.
4. Si considerano modalità semplificate le seguenti:
 - a) votazione con voto segreto a seguito della formazione, nell'ambito della stessa assemblea, di una lista unica di auto-candidature, costituite da non meno del doppio e non più del triplo dei rappresentanti da eleggere;
 - b) votazione con voto segreto a seguito della semplice elencazione, quali candidati di fatto, di tutti gli aventi diritto all'elettorato passivo;
 - c) proclamazione dell'elezione di tutti i membri presenti in assemblea nel caso in cui i presenti all'apertura dell'assemblea siano in numero pari o inferiore al numero dei rappresentanti da eleggere.

Art. 5 (Svolgimento dell'assemblea elettorale)

1. Nelle modalità elettorali semplificate di tipo a), il presidente dell'assemblea, verificatane la corretta composizione, invita preliminarmente gli aventi diritto all'elettorato passivo a presentare auto-candidature, assegnando allo scopo non meno di venti minuti. Quindi le auto-candidature, senza alcun bisogno di sottoscrizione, sono elencate dagli scrutatori in una lista unica in ordine alfabetico secondo il cognome, il nome e l'età più giovane. La lista viene esposta all'interno della sede dell'assemblea prima di procedere alle operazioni di voto da parte di tutti i presenti, nonché di coloro che, eventualmente assenti in apertura, si presentino in assemblea entro le successive due ore.
2. La modalità semplificata di cui alla lettera b) dell'articolo 4 si applica nei casi in cui il numero delle auto-candidature prodotte in assemblea risulti inferiore al doppio dei rappresentanti da eleggere o quando non sia rispettata, nel caso di tre o più rappresentanti da eleggere, la parità di genere nelle stesse auto-candidature.
3. Nelle modalità di cui alla lettera b) dell'articolo 4 le assemblee elettorali si svolgono in analogia con quanto previsto per la modalità di cui alla lettera a), fatta salva solamente la procedura di compilazione delle liste dei candidati.
4. È in ogni caso garantita la segretezza del voto.

Art. 6 (Esclusione delle procedure semplificate)

1. Quando le procedure elettorali per l'elezione di rappresentanti degli studenti nei Corsi di studio o nei Dipartimenti si svolgono contestualmente a quelle per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi di Ateneo e/o di Dipartimento in un'unico "election day", si adotta in ogni caso la modalità ordinaria basata su liste concorrenti di candidati.

Art.7 (Procedura sulla base di liste concorrenti di candidati)

1. Quando le elezioni si svolgono sulla base di liste concorrenti di candidati, le liste vanno presentate con riferimento alla singola rappresentanza da eleggere.
2. Per l'elezione dei rappresentanti negli organi di Ateneo o di Dipartimento, ciascuna lista deve contenere la firma di sottoscrizione di almeno cinquanta elettori e di non più di settantacinque, inclusa quella del presentatore, tutte autenticate. È consentito sottoscrivere una sola lista. Le eventuali firme su più liste sono rese inefficaci.
3. Per l'elezione dei rappresentanti nei Corsi di Studio, il numero minimo di firme è determinato nel 5% della complessiva consistenza degli aventi diritto al voto, con arrotondamento del valore al numero intero inferiore.
4. Ciascuna lista di candidati è depositata presso la Commissione elettorale a cura di un elettore appartenente alla stessa componente da eleggere, in qualità di presentatore. In sede di deposito della lista, il presentatore può designare un suo rappresentante per seggio, che deve registrarsi presso il seggio prima dell'apertura delle operazioni di voto. Nel caso di operazioni "computer assisted", la Commissione elettorale può prevedere un solo seggio presso il quale vengono estratti i risultati.

5. Le liste possono riportare un numero di candidati fino al triplo del numero della rappresentanza da eleggere. Le firme di accettazione delle candidature devono essere allegare alle singole liste ed autenticate.
6. Ogni lista deve recare una denominazione o un motto, della lunghezza massima di cinque parole, nonché un logo inscritto in un quadrato di cm 10 di lato, che servano ad individuarla. Non è ammessa la lista contenente denominazioni o loghi identici o confondibili con quelli presentati in precedenza. Le liste relative a diverse tipologie di rappresentanze, qualora siano espressione di uno stesso gruppo di opinione, possono recare la medesima denominazione e lo stesso logo.
7. La Commissione elettorale valuta l'ammissibilità della denominazione e del logo delle liste con riferimento al rispetto della Costituzione della Repubblica, dello Statuto, del Codice etico di Ateneo e della reputazione dell'Università, e decide sulle eventuali controversie.
8. Candidati e sottoscrittori devono appartenere alla stessa platea elettorale (ad esempio, stesso Dipartimento per i rappresentanti del Consiglio di Dipartimento e delle Commissioni paritetiche, stesso Corso di Studio per i rappresentanti dei Consigli dei Corsi di Studio). Per ciascuno dei candidati e per ciascuno dei sottoscrittori, devono essere indicati: cognome, nome, classe di laurea e numero di matricola. Sono nulle le indicazioni dei candidati e/o dei sottoscrittori che risultassero incomplete dei dati necessari.
9. L'autenticazione delle firme può essere effettuata dal Direttore Generale e dai Dirigenti delle aree tecnico amministrative dell'Università o da un dipendente da loro delegato, o comunque nelle forme di legge.

Art. 8 (Tutela della parità di genere)

1. In presenza delle condizioni previste all'articolo 6 del Regolamento Generale di Ateneo, la parità di genere è assicurata per singola lista di candidature (o di auto-candidature), individuando le candidature che accedono alla partecipazione negli organi collegiali in misura paritaria tra i generi come anagraficamente registrati, seguendo progressivamente l'ordine decrescente dei voti ricevuti da ciascuna. Nel caso di tre candidature da eleggere, accedono le prime due dello stesso genere, per numero di preferenze, e la prima dell'altro genere. Nel caso di quattro candidature da eleggere, accedono le prime due dello stesso genere, per numero di preferenze, e le prime due dell'altro genere. Si procede con lo stesso criterio nel caso di un numero maggiore di candidature da eleggere.

Art. 9 (Voto a distanza)

1. Il voto a distanza non è contemplato.
2. Esso è ammesso, quando tecnicamente possibile, esclusivamente per gli elettori che si trovino in una oggettiva condizione di impedimento o di difficoltà a muoversi dalla propria residenza, quali disabilità, stato di gravidanza, congedo o aspettativa, residenza in piccole isole o all'estero, in mobilità internazionale autorizzata.
3. Il voto a distanza può essere inoltre autorizzato per tutti gli elettori nel decreto di indizione, o con apposito provvedimento successivo, esclusivamente in presenza di provvedimenti di autorità regionali o nazionali che impediscano eccezionalmente la libera circolazione delle persone.

Art. 10 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale e nel sito web dell'Ateneo.